

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **118/2004** (ECLI:IT:COST:2004:118)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **ZAGREBELSKY** - Redattore: **DE SIERVO**

Camera di Consiglio del **24/03/2004**; Decisione del **05/04/2004**

Deposito del **08/04/2004**; Pubblicazione in G. U. **14/04/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28429**

Atti decisi:

N. 118

ORDINANZA 5 - 8 APRILE 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla istanza di sospensione a norma dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (*Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive*), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 20 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 1° marzo successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Salvatore Di Mattia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che con ricorso notificato il 20 febbraio 2004, depositato il 1° marzo 2004 e iscritto al n. 24 del registro ricorsi del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive);

che l'Avvocatura generale dello Stato censura l'art. 1, commi 1 e 2, della legge sopra citata, lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 81, 117, secondo e terzo comma, 119 e 127, secondo comma della Costituzione, nonché dell'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

che il ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), sia sospeso l'art. 1 della legge regionale n. 22 del 2003, ritenendo che ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto;

che nel giudizio si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale sostiene che non ricorrano le condizioni per la sospensione della norma impugnata;

che, in prossimità della camera di consiglio fissata per il giorno 24 marzo 2004 per trattare l'istanza cautelare dell'art. 1 della legge regionale n. 22 del 2003, la Regione ha depositato una memoria nella quale espone le proprie argomentazioni in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento;

che, successivamente, il ricorrente ha depositato atto nel quale, in considerazione, in particolare, della prossimità dell'udienza stabilita per la trattazione nel merito dei ricorsi in materia di "condono edilizio", fissata per la data dell'11 maggio 2004, rinuncia alla immediata decisione sulla istanza cautelare presentata avverso la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Considerato che deve prendersi atto della rinuncia presentata, per il ricorrente, dall'Avvocatura generale dello Stato alla immediata pronuncia sull'istanza cautelare dalla stessa formulata nei confronti dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive);

che sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare indicata all'udienza stabilita per l'esame del merito del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone il rinvio dell'esame dell'istanza di sospensione indicata in epigrafe all'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.